



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-ADP/26

Circ. CNI n. 485/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni**, in
accordo con quanto previsto al comma 1-*ter* dell'articolo 33-*septies* del decreto-
legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012
n.221 – applicabilità agli Ordini professionali – osservazioni del Consiglio
Nazionale e **ulteriore riscontro AGID prot. n. 0016514 del 26/10/2026** –
informativa

Con la presente – facendo seguito alle precedenti **circolari CNI n.470/2026 e n.474/2026**¹ - si trasmette a tutti gli interessati il carteggio intervenuto, sul tema in oggetto, tra il Consiglio Nazionale e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), riguardo l'assoggettamento degli Ordini professionali all'adempimento costituito dal censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 33-*septies* del decreto-legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221².

Come preannunciato nell'ultima circolare sull'argomento, il Consiglio Nazionale – tramite la **nota prot. CNI n.10338 del 12/10/2026** – ha inviato le proprie osservazioni ad AGID, in replica alla nota dell'Agenzia prot. n.0014858 del 28/09/2026, ribadendo la posizione della Categoria a difesa della specialità del settore degli Ordini e Collegi professionali e rilevando il carattere generico e privo di sostanziale riscontro alle specifiche argomentazioni sollevate dal CNI della medesima (in allegato).

¹ Pubblicate sul sito Internet istituzionale.

² Si rinvia, per approfondimenti, alle due circolari citate nella nota precedente.

Adesso, tramite la **nota prot. n. 0016514 del 26/10/2026**, a firma del Direttore Antonio Maria Tambato, la **Direzione innovazione e transizione digitale** dell'Agenzia svolge considerazioni riguardo la disposizione di principio utilizzata dal Consiglio Nazionale a fondamento della propria posizione, per poi concludere nel senso che *“non emergono elementi normativi tali da consentire l'esclusione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Ordini territoriali degli Ingegneri dall'ambito soggettivo del censimento previsto dall'art.33-septies del decreto-legge n.179 del 2012.”* (v. allegati).

Il tutto valorizzando la finalità alla base dell'adempimento in questione, che non sarebbe di carattere patrimoniale e finanziario, bensì costituente *“uno strumento di carattere ricognitivo e conoscitivo finalizzato a consentire una rappresentazione completa delle infrastrutture digitali utilizzate dai soggetti pubblici, quale presupposto per le attività di razionalizzazione, consolidamento, qualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT.”*.

Con la conseguenza per cui, secondo l'Agenzia per l'Italia Digitale, *“l'eventuale esclusione degli Ordini professionali dall'attività di censimento comporterebbe una rappresentazione incompleta del patrimonio ICT riconducibile a soggetti pubblici e risulterebbe non coerente con le finalità della disciplina.”*(ivi).

Si trasmette, pertanto, per opportuna informazione, a tutti gli Ordini territoriali, la nota prot. n.0016514 del 26/10/2026 di AGID, quale novità intervenuta sull'argomento di interesse.

Il Consiglio Nazionale, al contempo, esprime perplessità sul ragionamento seguito dalla Direzione innovazione e transizione digitale di AGID, che finisce per vanificare, per via interpretativa, la portata della fondamentale disposizione di cui all'**art.12-ter del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75³**.

Non si può, inoltre, non registrare che la risposta di merito di AGID arriva a soli 5 giorni dalla scadenza dell'adempimento (il cui termine era stato prorogato al 30 ottobre 2026⁴) e senza in alcun modo farsi carico delle problematiche (ampiamente segnalate dallo scrivente Consiglio) che la sottoposizione all'adempimento in questione causerebbe in capo agli Ordini territoriali degli Ingegneri e, nello specifico, al Personale di Segreteria.

È intenzione del Consiglio Nazionale verificare la fattibilità di ulteriori interventi a difesa delle prerogative del settore ordinistico, ma la ristretta tempistica impone, in questo momento, di dare priorità all'informativa sulla presa di posizione di AGID, assicurando sin d'ora la collaborazione dell'Ente Centrale di Categoria nel relazionarsi con gli Uffici di AGID – i quali, in ogni caso, si dichiarano a completa disposizione per ogni necessità di supporto - per tutti quei Consigli degli Ordini che, per scarsità di mezzi e di risorse, si troveranno in difficoltà nel far fronte all'adempimento in questione.

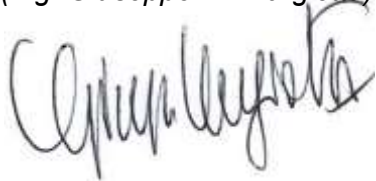
³ Il quale – si rammenta - ha inserito il seguente periodo, dopo il primo periodo del **comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125: “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.”.

⁴ V., sul punto, la **circolare CNI 5/10/2026 n.474**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

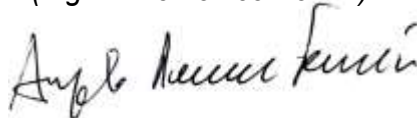
Il tutto si comunica per doverosa informazione degli Ordini territoriali in indirizzo e fatta salva la piena autonomia di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale nell'adempimento degli obblighi diretti alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Nota CNI di osservazioni ad AGID, prot. n.10338 del 12/10/2026;
- 2) Riscontro AGID, prot. n.0016514 del 26/10/2026 (prot. CNI n.10852/2026).

MC2610Circ



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-ADP/26

AGID - Area Indirizzo, coordinamento e
monitoraggio per l'innovazione della PA

Alla c.a. del Dirigente
Ing. Gualtierio Asunis

E p.c.

Agenzia per l'Italia Digitale

Alla c.a. del Direttore generale
Dott. Mario Nobile

protocollo@pec.agid.gov.it

Oggetto: **Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni**, in
accordo con quanto previsto al comma 1-ter dell'articolo 33-septies del decreto-
legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012
n.221 – applicabilità agli Ordini professionali – nota CNI prot. n.9123 del
11/09/2023 - **riscontro AGID prot. n. 0014858 del 28/09/2026** – osservazioni

Con la presente si riscontra la risposta pervenuta, sul tema in oggetto, da parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), alle considerazioni formulate dal Consiglio Nazionale
nella nota datata 11 settembre 2026, prot. CNI n.9123/2026.

L'**Area indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'innovazione della PA di AGID**, ha
formulato la nota **prot. n.0014858 del 28/09/2026** (prot. CNI n.9774/2026), con Oggetto:
"Censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica
amministrazione. Chiarimenti sul perimetro soggettivo degli enti tenuti all'adempimento
dell'obbligo di compilazione.".

La replica di AGID si limita ad enunciare una serie di normative, le quali indicano i destinatari
- per categorie generali - dell'adempimento in questione, normative già esaminate dal
Consiglio Nazionale e alla base della richiesta massiva dell'Agenzia prot.0011869 del
23/07/2026, indirizzata alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

Nessuna risposta e nessuna menzione contiene invece la nota dell'Area *indirizzamento e monitoraggio per l'innovazione della PA* di AGID alle specifiche osservazioni svolte dal Consiglio Nazionale e agli argomenti dal medesimo avanzati, basati soprattutto – come noto – sull'esistenza della **disposizione di principio** dettata dall'**art.12-ter¹ del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75²**, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112.

Non ha pregio, pertanto, citare la nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, senza leggerla in combinato disposto con la previsione di cui al citato art.12-ter del decreto-legge n.75/2023³ (il quale – si segnala all'Agenzia in indirizzo - fa esplicito e diretto riferimento al suddetto d.lgs. n.165/2001, proprio allo scopo di derogarvi).

Con la presente – *in assenza di circostanziate risposte, di merito, alle chiare e puntuali argomentazioni addotte dallo scrivente Consiglio* - il Consiglio Nazionale intende confermare la propria posizione e la linea interpretativa fin qui seguita, basata sul completo e fermo rispetto delle leggi vigenti e, in particolare, del disposto dell'**art.12-ter del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75** citato.

La posizione resta dunque quella⁴ secondo cui non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali e in base alla quale, d'ora innanzi, ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali previsioni od obblighi stabiliti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente⁵.

Come anticipato in precedenza, questo non vuol dire che il Consiglio Nazionale non intenda compiere ogni sforzo e ogni attività necessaria per favorire la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, per la parte di competenza.

Da anni, infatti, - dedicandovi mezzi e risorse economiche – il CNI si è attivato per realizzare e mettere in pratica le direttive e le raccomandazioni, di derivazione eurounitaria, volte all'adozione di tutte le misure tecnologicamente più avanzate per garantire la sicurezza dei dati e delle infrastrutture digitali, operando nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

¹ “Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali.”.

² “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.”.

³ Il quale ha inserito il seguente periodo, dopo il primo periodo del **comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125: “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.”.

⁴ V., sul punto, l'importante **circolare CNI 1/09/2023 n.84**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

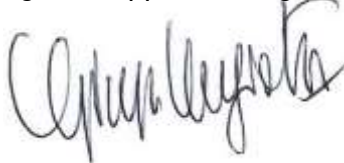
⁵ In questa direzione, ad es., l'adempimento costituito dalla rilevazione del conto annuale delle spese del personale - per il sistema degli Ordini professionali – deriva proprio dall'esistenza di una norma *espressa* che li vincola a tale compilazione e precisamente in ragione dell'approvazione dell'**ultimo periodo del comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge n.101/2013**, come convertito in legge: “ Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.”.

Allo stesso tempo, non può disconoscersi che molti Ordini territoriali degli Ingegneri sono composti da n.1 o al massimo 2 unità di personale, con numerosissimi compiti e settori di attività (iscrizioni e cancellazioni, Commissioni parcelle, giudizi disciplinari, stipendi e spese amministrative, organizzazione sedute di Consiglio e attuazione delle relative delibere, formazione continua, adempimenti anticorruzione, ecc. ecc.) da trattare e portare a compimento quotidianamente, ragione per cui il Legislatore ha ritenuto di esentare il settore degli Ordini professionali – in virtù della sua riconosciuta specialità e specificità – dalla generalità degli obblighi facenti capo alle Pubbliche Amministrazioni (normalmente ben più strutturate e dotate di mezzi finanziari adeguati, mentre gli Ordini professionali – come noto - si sorreggono unicamente attraverso le quote di iscrizione degli iscritti all'albo, *senza pesare in alcun modo sul Bilancio dello Stato.*)

Si trasmette quanto sopra all'attenzione di AGID, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che sempre guida l'azione del Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



MC0710Agid

From: "Per conto di: protocollo@pec.agid.gov.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Sent: 26/10/2026 07:40:47
To: "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>
Subject: POSTA CERTIFICATA: Censimento dei Centri per l_elaborazione delle informazioni (CED) delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell_articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Riscontro - prot.n. 0016514 del 26/10/2026 - AGID

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/10/2026 alle ore 07:40:47 (+0100) il messaggio "Censimento dei Centri per l_elaborazione delle informazioni (CED) delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell_articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Riscontro - prot.n. 0016514 del 26/10/2026 - AGID" è stato inviato da "protocollo@pec.agid.gov.it" indirizzato a:

segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 6419BA94.001A6DA1.76F0B042.4FDB2D54.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 26/10/2026 at 07:40:47 (+0100) the message "Censimento dei Centri per l_elaborazione delle informazioni (CED) delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell_articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Riscontro - prot.n. 0016514 del 26/10/2026 - AGID" was sent by "protocollo@pec.agid.gov.it" and addressed to:

segreteria@ingpec.eu

The original message is attached.

Message ID: 6419BA94.001A6DA1.76F0B042.4FDB2D54.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Attachments:

From: "protocollo@pec.agid.gov.it" <protocollo@pec.agid.gov.it>
Sent: 26/10/2026 07:40:46
To: "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>
Subject: Censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Riscontro - prot.n. 0016514 del 26/10/2026 - AGID

AgID - Direzione innovazione e transizione digitale

A
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
c.a. Presidente Ing. A. Domenico Perrini
segreteria@ingpec.eu

Si trasmette in allegato la nota avente per oggetto: Censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Riscontro

Attachments:

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Direzione innovazione e transizione digitale

A

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

c.a. Presidente Ing. A. Domenico Perrinisegreteria@ingpec.eu

Oggetto: Censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Riscontro

Si fa riferimento alle note acquisite agli atti di questa Agenzia con prot. 9123 e prot. 103381 dell'11 settembre e del 12 ottobre 2026, con le quali codesto Consiglio Nazionale ha rappresentato le proprie osservazioni in merito all'applicabilità al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e agli Ordini territoriali degli Ingegneri circa gli adempimenti connessi al censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per rilevare quanto segue.

Il principale elemento posto a fondamento della posizione espressa da codesto Consiglio Nazionale è costituito dall'articolo 12-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha introdotto nell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, la previsione secondo cui le disposizioni dirette alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, salvo espressa previsione di legge.

Tuttavia, tale disposizione si inserisce nell'ambito di una più ampia disciplina concernente l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, il pubblico impiego e la razionalizzazione della spesa pubblica e appare finalizzata a tenere conto delle peculiarità ordinamentali, organizzative e finanziarie degli Ordini professionali, che operano in regime di autonomia patrimoniale e finanziaria e provvedono al proprio funzionamento mediante i contributi degli iscritti.

Sotto tale profilo, la disposizione qui richiamata non sembra suscettibile di essere interpretata quale clausola generale di esclusione degli Ordini professionali dall'applicazione di qualsiasi altra disciplina riferita alle pubbliche amministrazioni, aventi oggetto e finalità distinte rispetto alla normativa suddetta.

Con riferimento all'osservazione secondo cui l'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012 non richiamerebbe espressamente gli Ordini professionali, si ritiene opportuno evidenziare che l'ordinamento individua frequentemente i destinatari delle proprie disposizioni mediante il richiamo



a categorie giuridiche generiche , pertanto sotto tale profilo, l'assenza di un espresso riferimento agli Ordini professionali non può essere considerata, di per sé, elemento sufficiente per escluderne l'applicazione, soprattutto laddove la disciplina persegua finalità di carattere generale riferite all'insieme delle infrastrutture e dei sistemi informativi pubblici.

Il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni costituisce infatti uno strumento di carattere ricognitivo e conoscitivo finalizzato a consentire una rappresentazione completa delle infrastrutture digitali utilizzate dai soggetti pubblici, quale presupposto per le attività di razionalizzazione, consolidamento, qualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT.

La finalità perseguita dal legislatore risponde dunque alla più ampia esigenza di assicurare una efficace governance delle infrastrutture digitali pubbliche e di rafforzare la sicurezza e la resilienza dei relativi sistemi.

Sotto tale profilo, l'eventuale esclusione degli Ordini professionali dall'attività di censimento comporterebbe una rappresentazione incompleta del patrimonio ICT riconducibile a soggetti pubblici e risulterebbe non coerente con le finalità della disciplina.

A tal proposito, si accoglie con favore quanto evidenziato da codesto Consiglio in merito all'impegno profuso nel corso degli anni per favorire la trasformazione digitale, la sicurezza delle infrastrutture e la protezione dei dati, riconoscendo il rilevante contributo che il sistema ordinistico degli ingegneri ha fornito e continua a fornire in tali ambiti.

Proprio in ragione di tali obiettivi condivisi, il censimento previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012 deve essere inteso quale strumento di conoscenza e pianificazione volto a supportare le politiche nazionali di innovazione, sicurezza e razionalizzazione delle infrastrutture digitali pubbliche.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pur nel rispetto delle argomentazioni rappresentate da codesto Consiglio Nazionale, l'Agenzia ritiene che non emergano elementi normativi tali da consentire l'esclusione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Ordini territoriali degli Ingegneri dall'ambito soggettivo del censimento previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012.

Si conferma pertanto l'invito a procedere agli adempimenti richiesti secondo le modalità operative già comunicate, restando gli uffici dell'Agenzia a completa disposizione per ogni eventuale approfondimento o supporto che si rendesse necessario.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Direttore

Antonio Maria Tambato

Destinatari: segreteria@ingpec.eu

Per conoscenza:

Oggetto: Censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Riscontro - prot.n. 0016514 del 26/10/2026 - AGID

AgID - Direzione innovazione e transizione digitale

A

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
c.a. Presidente Ing. A. Domenico Perrini
segreteria@ingpec.eu

Si trasmette in allegato la nota avente per oggetto: Censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Riscontro